

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 08160/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8160 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Antonio La Porta, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell, Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

***contro***

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Selezione e Reclutamento, Ministero della Difesa – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per L'Accertamento dei Requisiti Psi non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento, previa sospensiva,*

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del provvedimento di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici, notificato in data 14 maggio 2018, con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale “per l'ammissione all'8° corso triennale di 536 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, anno accademico 2018-2021, pubblicato nella G.U.R.I.- 4° serie speciale n. 17 del 27 febbraio 2018” con la seguente motivazione “Ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto: ha riportato il coefficiente 4 nell'apparato LI poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: Varismo delle ginocchia con distanza intercondiloidea pari a 79,7 mm”;

- dell'art. 10 del bando con il quale è stato indetto il concorso “per l'ammissione all'8° corso triennale di 536 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, anno accademico 2018-2021, pubblicato nella G.U.R.I.- 4° serie speciale n. 17 del 27 febbraio 2018” che disciplina lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso nella parte in cui al comma 9 prevede che “Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati “inidonei” non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.”;

-della direttiva tecnica approvata con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 127/1-10-1-2017 IS di prot. dell'8 aprile 2018 per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione all'8° corso triennale (2018-2021) di 536 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri;

- del bando con cui è stato indetto il concorso ““per l'ammissione all'8° corso triennale di 536 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, anno accademico 2018-2021, pubblicato nella G.U.R.I.- 4° serie speciale n. 17 del

27 febbraio 2018”;

-della graduatoria di merito del concorso per l'ammissione all'8° corso triennale di 536 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, anno accademico 2018-2021 non ancora formata né pubblicata, nella parte in cui non è presente il nominativo dell'odierna parte ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

e per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente ordinando di ammettere lo stesso al prosieguo dell'iter concorsuale o in subordine ordinando la verifica ex artt. 16 e 66 c.p.a. ovvero consulenza tecnica di ufficio ex art. 67 c.p.a nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti, l'annullamento

-Della graduatoria di merito del concorso «per l'ammissione all'8° corso triennale di 536 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, anno accademico 2018-2021, pubblicato nella G.U.R.I.- 4° serie speciale n. 17 del 27 febbraio 2018» pubblicata l'8 agosto u.s.;

nonché degli atti precedentemente impugnati

e precisamente

-del provvedimento di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici, notificato in data 14 maggio 2018, con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale «per l'ammissione all'8° corso triennale di 536 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, anno accademico 2018-2021, pubblicato nella G.U.R.I.- 4° serie speciale n. 17 del 27 febbraio 2018» con la seguente motivazione «Ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto: ha riportato il coefficiente 4 nell'apparato LI poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: Varismo delle ginocchia con distanza intercondiloidea pari a 79,7 mm»; - dell'art. 10 del bando con il quale è stato indetto il concorso «per l'ammissione all'8° corso triennale di

536 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, anno accademico 2018-2021, pubblicato nella G.U.R.I.- 4° serie speciale n. 17 del 27 febbraio 2018» che disciplina lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso nella parte in cui al comma 9 prevede che «Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati “inidonei” non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.»; -della direttiva tecnica approvata con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 127/1-10-1-2017 IS di prot. dell'8 aprile 2018 per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione all'8° corso triennale (2018-2021) di 536 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri; - del bando con cui è stato indetto il concorso «per l'ammissione all'8° corso triennale di 536 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, anno accademico 2018-2021, pubblicato nella G.U.R.I.- 4° serie speciale n. 17 del 27 febbraio 2018»; - della graduatoria di merito del concorso per l'ammissione all'8° corso triennale di 536 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, anno accademico 2018-2021 non ancora formata né pubblicata, nella parte in cui non è presente il nominativo dell'odierna parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

e per la condanna ex art. 30 cpa dell'Amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente ordinando di ammettere lo stesso al prosieguo dell'iter concorsuale o in subordine e comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando

Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;  
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la relazione di verifica, favorevole per il ricorrente, depositata in data 12.12.2018;

rilevato che il ricorso è stato partecipato ad due soli controinteressati;

che, pertanto, è necessario integrare il contraddittorio;

conseguentemente il Collegio dispone la integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso e dei motivi aggiunti per pubblici proclami attraverso la inserzione sul sito internet dell'Arma dei carabinieri, di:

- un sunto del ricorso originario e dei motivi aggiunti, nonché delle relative conclusioni;
- gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati, così come indicati nella graduatoria finale, che devono ritenersi contraddittori necessari.

A tali incumbenti la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni quindici dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito, per via telematica, della documentazione afferente alla notifica, alla Segreteria della Sezione attestante il rispetto dell'incumbente in questione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 6 marzo 2019, nel frattempo sospende il provvedimento il provvedimento impugnato.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone la integrazione del contraddittorio nei termini indicati in motivazione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 6 marzo 2019, nel frattempo sospende il provvedimento il provvedimento impugnato.

Spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Vitanza**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**